



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

[Home](#) > [Media e comunicazione](#) > [Contact Center](#) > [Domande e Risposte](#) > Volontariato - Circolare 6 agosto 2018

Volontariato - Circolare 6 agosto 2018

La Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 6 agosto 2018 offre indirizzi di lettura coerenti con le disposizioni applicabili al volontariato di protezione civile senza innovare il quadro normativo vigente.

Con la circolare si intende chiarire che il volontariato organizzato non costituisce ‘manodopera’ generica a disposizione per qualsiasi esigenza in qualunque settore. È necessario inquadrarne l’eventuale coinvolgimento nell’organizzazione di eventi a rilevante impatto locale all’interno delle leggi che regolano il settore, evitando confusione, richieste improprie, ingerenze in ambiti riservati ad altri soggetti.

Il volontariato di protezione civile può essere impiegato in eventi e manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale non riconducibili a scenari di protezione civile?

Il volontariato di protezione civile può svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori che devono essere compatibili e coerenti con l’oggetto associativo statutariamente definito. Per i gruppi comunali, tali condizioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comune, anche per l’impiego di mezzi e attrezzature ad esso riconducibili. In questo caso l’Organizzazione non interviene in qualità di struttura operativa.

Il Sindaco che autorizza la manifestazione pubblica (che non è considerata a rilevante impatto locale), può attivare il Gruppo Comunale a presidio del territorio e incaricare i volontari in qualità di osservatori del corretto svolgimento dell’evento a supporto della Polizia Municipale, senza compiti di sicurezza?

Il Volontariato di protezione civile opera in un settore specifico e non può essere impiegato per attività diverse, così come previsto dalle disposizioni contenute nel Titolo V del Codice della Protezione Civile, D. Lgs. n. 1/2018, dettagliatamente elencate dall’art. 2 dello stesso Codice.

Le Amministrazioni interessate valutano la possibilità di impiegare i Gruppi Comunali e i mezzi ad essi assegnati in eventuali attività diverse da quelle di protezione civile verificando che negli atti costitutivi dei Gruppi, o in quelli di affidamento dei mezzi e materiali, tali attività siano previste e consentite.

Nel caso in cui le organizzazioni di volontariato di protezione civile, compresi i gruppi comunali, siano autorizzate a intervenire in eventi non riconducibili all’ambito di protezione civile possono indossare la divisa?

No. La divisa di protezione civile può sempre essere utilizzata solo quando i volontari svolgono attività o interventi di protezione civile. La Circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 agosto 2018 mira ad evitare confusione interpretativa.

Perché il volontariato di protezione civile non può essere impiegato in attività di vigilanza durante manifestazioni locali?

La circolare del Capo del Dipartimento del 6 agosto 2018, stabilisce che il Volontariato organizzato di protezione civile può essere impiegato durante manifestazioni pubbliche esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione e non deve interferire con i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre i volontari di protezione civile, di norma, non sono formati sugli specifici temi della vigilanza e sicurezza degli eventi.

Come mai nel paragrafo 2.1 della circolare del 6 agosto non è indicata, tra le altre attività, quella “in materia di radio e telecomunicazioni, assistenza ai soggetti vulnerabili, presidio del territorio” (come invece presente nel Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012)? Queste attività sono comunque consentite?

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile (Paragrafo 2 della circolare del 6 gennaio 2018)

Sì se sono previste dalla pianificazione comunale e se le organizzazioni interessate sono adeguatamente formate e munite degli apparati necessari. Se ci sono queste condizioni, le organizzazioni possono svolgere l'attività che si configura come supporto organizzativo all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'amministrazione comunale.

In caso di attivazione del COC-Centro Operativo Comunale il Sindaco può attivare il Gruppo Comunale, o il volontariato convenzionato con il Comune, anche senza la richiesta preventiva alla Regione?

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile (Paragrafo 2 della circolare del 6 gennaio 2018)

Sì. Il Sindaco, nell'attivazione del COC, può dispiegare le risorse di volontariato presenti sul territorio comunale, eventualmente convenzionate.

In particolare il Sindaco, valutata la rilevanza dell'evento, può attivare il Gruppo comunale, al di là del riconoscimento benefici.

Se per tale mobilitazione (o per l'eventuale richiesta di rinforzi extra-comunali) è richiesta l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della Protezione Civile (ex artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001) qual è la procedura?

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile (Paragrafo 2 della circolare del 6 gennaio 2018)

In tal caso è necessario che l'Amministrazione comunale chieda l'autorizzazione preventiva alla Regione di riferimento.



[il collegamento apre una nuova finestra](#)